

**Presidente.** Il ministro dunque accetta l'emendamento. La Commissione?...

**Franchetti, relatore.** La Commissione non si oppone.

**Presidente.** Allora metteremo a partito l'articolo ottavo, con l'emendamento dell'onorevole Galli, in virtù del quale la stazza lorda viene ridotta ad una misura che non sia inferiore a 400 tonnellate.

(È approvato).

La Commissione mantiene il suo articolo 8 bis?

**Franchetti, relatore.** No.

**Presidente.** Sta bene. Allora passeremo all'articolo 9.

« I compensi fissati dalla presente legge per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo di cui all'articolo 2, non potranno concedersi ad una quantità maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della legge 23 luglio 1896, n. 318, e così per un totale massimo di 240 mila tonnellate di stazza lorda.

« L'ordine di precedenza per i compensi daziari e di costruzione sarà determinato dall'epoca in cui ciascuna nave sarà compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico: quello per i compensi di riparazione e per i premi di navigazione sarà determinato dalla data della presentazione di tutti i regolari documenti per la loro liquidazione.

« Le costruzioni eccedenti la produzione stabilita dal presente articolo saranno riportate in conto di quella dell'esercizio successivo.

« In ogni caso i costruttori potranno chiedere anche per navi commesse da nazionali il trattamento fissato dal precedente articolo 6 per navi commesse da stranieri, purchè ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunciando a qualunque altro compenso portato dalla presente legge. »

(È approvato).

#### Art. 10.

Il totale generale degli stanziamenti per gl'impegni passati e futuri non potrà mai superare gli otto milioni all'anno a partire dall'esercizio 1901-902 e fino all'esercizio 1905-906.

Negli esercizi successivi lo stanziamento suddetto sarà stabilito in ragione degli impegni assunti, nei limiti prescritti dall'articolo 9, senza però poter superare gli otto milioni fissati dal precedente comma.

I residui degli stanziamenti, come delle eccedenze delle liquidazioni, si riporteranno da un esercizio all'altro, incominciando da quelli dell'esercizio 1899-900.

Per i compensi e premi, il cui pagamento verrà trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui vengono liquidati, non sarà dovuto alcuno interesse.

**Presidente.** La Commissione mantiene il suo emendamento?

**Franchetti, relatore.** No.

**Presidente.** Allora metterò a partito prima di tutto questo articolo 10. Verrà poi la discussione dell'articolo aggiuntivo degli onorevoli Chiesa, Cabrini ed altri.

**Franchetti, relatore.** Onorevole presidente, ci sarebbe un articolo 10 bis aggiuntivo concordato tra Ministero e Commissione.

**Presidente.** Verrà dopo. Prima di tutto bisogna che sia posto a partito questo articolo 10, poichè su questo articolo ci sono vari emendamenti, poi verremo agli emendamenti aggiuntivi.

Ve n'è uno dell'onorevole Galli, che propone di aggiungere dopo il secondo comma queste parole: « gli stanziamenti per gl'impegni futuri a favore delle navi mercantili dei laghi e fiumi, non potranno mai superare la somma di 100 mila lire. »

Ma questo emendamento è caduto, perchè suppone che sia stato accettato prima l'articolo 2; quindi è inutile svolgere ora un emendamento, che non potrebbe essere posto a partito, perchè vi è già un voto della Camera che lo contraddice.

Metto dunque a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Vi sono ora due articoli aggiuntivi.

Uno è degli onorevoli Chiesa, Cabrini, Cattanzaro, Majno, Costa, Morgari, Noè, Agnini, Gatti, Berenini, Lollini, che è il seguente:

« Ogni vertenza fra il proprietario di navi contemplate dall'articolo 4 e gli operai occupati sulle medesime in qualità di macchinisti, fuochisti, marinari e camerieri sarà decisa da una Commissione arbitrale.

« Questa sarà composta di otto membri, quattro scelti dalla Camera di commercio e